

Lavoratrici madri, esonero contributivo alle autonome

Perimetro allargato

Barbara Massara

Tra le misure a sostegno della famiglia e della natalità viene riproposto l'esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri, ma in una versione completamente rivista rispetto a quest'anno e con una misura ancora non definita.

L'articolo 1 della legge 213/2023 ha introdotto per il 2024-26 un esonero contributivo totale della quota a loro carico per le madri con almeno tre figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del più piccolo (comma 180) e, per il solo 2024, l'ha esteso a quelle con due figli fino al decimo anno di età del più piccolo (comma 181).

Il nuovo esonero, previsto dall'articolo 35 del disegno di legge di Bilancio 2025, è destinato a una platea più ampia rispetto all'anno in corso, in quanto costituita dalle lavoratrici dipendenti anche a tempo determinato (escluse solo quelle domestiche), nonché dalle titolari di reddito di lavoro autonomo (le cui specifiche tipologie sono ancora da specificare), o di impresa (sia in contabilità semplificata, sia ordinaria) o di partecipazione, che non abbiano però optato per un regime forfettario di imposizione fiscale.

L'ulteriore requisito soggettivo per il nuovo esonero, e non previsto in quello precedente, è che la lavoratrice madre abbia un reddito (imponibile ai fini previdenziali) non superiore a 40mila euro su base annua.

L'esonero sarà riconosciuto dal 2025 in poi alle lavoratrici che hanno due o più figli, in sostituzione dell'esonero attuale che si esaurisce a fine anno. Le madri con almeno tre figli che stanno fruendo del relativo esonero dell'articolo 1, comma 180, della legge 213/2023 sono escluse dal nuovo fino a tutto il 2026 in quanto proseguiranno con l'esonero attuale. Dal 2027 potranno accedere al nuovo che sarà riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Il disegno di legge non definisce l'entità dell'esonero della contribuzione Ivs a carico della lavoratrice, limitandosi a definirlo parziale, a differenza di quello introdotto dalla legge di Bilancio di quest'anno, fissato nella misura del 100% entro il massimale annuo di 3mila euro (pari a 250 euro mensili).

Sarà un decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge di Bilancio a definire la misura dell'esonero, unitamente alle altre disposizioni attuative relative alle modalità di riconoscimento e di utilizzo nel rispetto delle risorse stanziare, pari a 300 milioni annui. Come previsto nella precedente versione, l'esonero contributivo non comporta alcun danno pensionistico per la lavoratrice beneficiaria, in quanto è espressamente previsto il mantenimento della cosiddetta aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.